



PROVINCIA DI COSENZA
Ufficio di Gabinetto

REGOLAMENTO
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Elaborato a cura di:

- Luigi Rinaldi -
- Tiziana Lupo -

in collaborazione con il Segretario Generale dell'Ente, Rosa Nucera
Approvato dalla giunta provinciale con delibera N. 202 dell'11/6/2002

Il presente Regolamento disciplina la Giunta Provinciale e il suo funzionamento ed è adottato nel rispetto dello Statuto dell'Ente e dei principii fissati dalla Legge.

INDICE

- ART. 1 La Giunta Provinciale. Definizione.
- ART. 2 Composizione
- ART. 3 Il Presidente della Provincia. Competenze.
- ART. 4 Nomina della Giunta
- ART. 5 Definizione di Amministratore
- ART. 6 Incompatibilità con la carica di Assessore
- ART. 7 Vice Presidente della G.P.
- ART. 8 Durata e decadenza della G.P.
- ART. 9 Competenze della G.P.
- ART. 11 Sedute di Giunta
- ART. 12 Il Segretario
- ART. 13 Verbalizzazione
- ART. 14 Deliberazioni
- ART. 15 Rimborso spese e indennità di missione
- ART. 16 Rimborso spese per partecipazione alle Associazioni rappresentative degli E.L.
- ART. 17 Rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi
- ART. 18 Missioni all'estero
- ART. 19 Rappresentanza
- ART. 20 Spese di rappresentanza
- ART. 21 Spese di funzionamento
- ART. 22 Disposizioni finali

Art.1

La Giunta Provinciale. Definizione.

1. La Giunta Provinciale è organo di governo della Provincia di Cosenza, essa collabora con il

Presidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Provinciale.

ART.2

Composizione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di assessori determinato ai sensi del comma 2 dell' art.42 dello Statuto, in misura non inferiore a 8 e non superiore a 12.

ART.3

Il Presidente della Provincia.

Competenze

1. Il Presidente della Provincia è organo responsabile dell' amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta; convoca la prima seduta del Consiglio provinciale.
3. Il Presidente esercita, salvo quanto previsto dall'art.107 del T.U.E.L di cui al Decreto legislativo n°267/00, le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite o delegate alla Provincia.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, il Presidente provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del T.U.E.L., nonché dello Statuto e dei Regolamenti.

ART.4

Nomina della Giunta

1. La nomina dei componenti della Giunta Provinciale è effettuata dal Presidente della Provincia dopo la proclamazione della sua elezione, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Provinciale, previo accertamento dei requisiti di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere, tra cui il Vice Presidente, con proprio Decreto e ne da comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.

ART.5

Definizione di Amministratore

1. Gli Assessori nominati dal Presidente della Provincia assumono i diritti, i doveri e la condizione giuridica previsti dal Capo IV del T.U.E.L. di cui al D.lgs 18.08.2000, n°267 "Status degli Amministratori Locali"

ART.6

Incompatibilità con la carica di assessore

1. La legge disciplina le cause di incompatibilità per la nomina alla carica di Vice Presidente e

Assessore Provinciale e stabilisce le procedure per la rimozione.

2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta cessa dalla carica di consigliere all'atto dell' accettazione della nomina.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini rispettivamente fino al 3° grado del Presidente della Provincia.

ART.7

Vice Presidente della Giunta Provinciale

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.

2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, la funzione vicaria è assunta dall'assessore più anziano di età.

ART.8

Durata e decadenza della G.P.

1. I componenti della Giunta Provinciale durano in carica cinque anni.

2. In caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia la Giunta Provinciale decade.

3. La Giunta Provinciale rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

4. Il Vice Presidente, che resta in carica, continua a svolgere le funzioni di Presidente.

5. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, morte, revoca e decadenza.

6. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

7. La decadenza dei singoli assessori è dichiarata dalla Giunta Provinciale con proprio atto su proposta del Presidente della Provincia, che ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale.

8. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge qualora, entro dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo

dell'Ente, il Presidente non le respinga; indi le comunica al Consiglio Provinciale.

9. Nel caso in cui le dimissioni vengano respinte, la loro reiterazione entro cinque giorni produce effetti immediati dalla data della loro protocollazione.

ART.9

Competenze della Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale svolge la sua attività di governo sulla base delle linee programmatiche, relative alle azioni amministrative ed ai progetti che si è impegnata a realizzare nel corso del mandato, che presenta al Consiglio nei termini fissati dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Adempie, attraverso i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, all'attività di supporto del Presidente, al quale spetta il compito di affrontare e risolvere i problemi di scelta e di gestione amministrativa, nonchè all'attività propositiva e di impulso al consiglio.

3. La Giunta P. ha l'obbligo, con una propria relazione, di riferire al consiglio sull'attività svolta, nei termini fissati dal regolamento di contabilità.

4. La Giunta Provinciale norma, attraverso l'adozione di atti formali amministrativi, quanto necessario per il compimento dell'azione amministrativa dell'Ente, attraverso la definizione del

modello di organizzazione della sua struttura e la predisposizione dei programmi di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

5. La Giunta P. esamina le proposte del Direttore Generale, ove nominato, per la predisposizione degli strumenti di bilancio e, verificata la corrispondenza di tali proposte con il programma di governo, la presenta al Consiglio per l'approvazione unitamente ad una propria relazione previsionale e programmatica.

6. La Giunta Provinciale, sulla base del bilancio di previsione e degli indirizzi ed obiettivi impartiti dal Presidente, approva il PEG (Piano Esecutivo di Gestione).

7. La Giunta P. coadiuva il Presidente nella predisposizione delle comunicazioni periodiche al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ente.

8. I singoli Assessori, nell'esercizio delle deleghe loro affidate, valutano il monitoraggio attivato dal Direttore Generale sullo stato di attuazione e la qualità dei risultati dei programmi di gestione dell'Ente e, d'intesa con il Direttore Generale, sottopongono alla Giunta proposte in tempo reale per recuperare gli eventuali scostamenti che dovessero presentarsi, in sede attuativa dei programmi del PEG, tra obiettivi fissati e risultati attesi.

9. La Giunta P. assicura il conseguimento dei compiti ad essa riservati dalla legge ordinaria e dallo Statuto attraverso l'adozione di:

a) regolamenti di organizzazione;

b) regolamenti contabili;

c) misure di impulso, con tale termine riferendosi alla fissazione di atti di indirizzo e di criteri generali di riferimento. Le misure di impulso devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative e costituiscono fonte giuridica dell'azione amministrativa locale;

d) misure di organizzazione, attraverso la fissazione di criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i responsabili dell'attuazione dei programmi dell'Ente nell'espletamento dei compiti loro affidati. Le misure di organizzazione devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative; costituiscono fonte giuridica dell'azione amministrativa locale ed il loro contenuto deve acquisire in via preventiva l'adesione del Direttore Generale. Le misure di organizzazione possono essere adottate anche su proposta del Direttore Generale.

10. La Giunta P., anche su proposta del Direttore Generale, adotta all'inizio di ogni anno, unitamente al PEG, una deliberazione contenente norme di semplificazione amministrativa dei processi e dei procedimenti gestionali, nonché dei rapporti con le popolazioni amministrative e con gli enti locali operanti sul territorio provinciale.

11. Gli Assessori possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari come referenti, senza diritto di voto.

ART.10

Convocazione

1. La Giunta P. si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia o da chi lo sostituisce di norma con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire agli Assessori e al Segretario Generale almeno 12 ore prima, salvo deroga. Gli uffici si avvalgono anche del telefono e della posta elettronica per recapitare l'avviso di convocazione della Giunta.

2. La Giunta P., in caso di urgenza, può essere riunita prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, secondo le forme e le modalità individuate al precedente comma.

3. La Giunta P. si riunisce ordinariamente una volta alla settimana e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno per l'approvazione delle deliberazioni di propria competenza o che intende proporre al Consiglio Provinciale.

4. La Giunta Provinciale si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente, il Presidente, per particolari esigenze politico- amministrative può convocare la stessa presso altre sedi, anche fuori dal

territorio del comune di Cosenza.

ART.11

Sedute di Giunta

1. Le sedute della Giunta Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, come determinati dal Presidente con proprio decreto all'atto di nomina.
2. La Giunta Provinciale delibera a maggioranza dei componenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente della P.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, possono esserlo per decisione del Presidente.

ART.12

Il Segretario

1. Il Segretario partecipa alle riunioni di Giunta ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente della P.
2. Egli presta consulenza giuridico-amministrativa agli organi di governo e di gestione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; esprime il parere di legittimità sugli atti deliberativi sottoposti all'approvazione della Giunta, sulla base di specifico incarico da parte del Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, in sua sostituzione, partecipa alle sedute di Giunta il Vice Segretario, ove nominato.
4. Possono partecipare ai lavori della Giunta, qualora invitati, il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto, i Dirigenti e i funzionari, nonché esperti e consulenti espressamente convocati dal Presidente.

ART.13

Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle riunioni e prende nota degli interventi, quando i componenti ne chiedono l'inserimento nel provvedimento.
2. Il Segretario G. è tenuto a comunicare al Dirigente di settore ogni osservazione, modifica e integrazione apportata nei provvedimenti dalla Giunta.
3. Il Dirigente procede all'integrazione della deliberazione, inserendo le variazioni apportate dalla Giunta, alla fine del dispositivo della sua proposta.

ART.14

Deliberazioni

1. Le deliberazioni e i relativi verbali hanno natura di atto formale e sono sottoscritti dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
2. Le proposte delle deliberazioni di competenza della Giunta sono predisposte dai responsabili dei servizi e degli uffici e sottoposte al parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente.
3. Su ogni proposta di deliberazione che, ai sensi e per gli effetti dell' art.49 del T.U.E.L. non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di

entrata, deve essere richiesto anche il parere del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono inseriti nella deliberazione.

4. Le proposte di deliberazione munite dei prescritti pareri sono trasmesse al Segretario Generale per il parere di legittimità.

5. Il Dirigente degli Affari generali organizza, in base alle direttive del Presidente e della Giunta, l'ufficio di segreteria.

6. Le proposte di deliberazione complete dei prescritti pareri sono trasmesse al Presidente della Giunta.

7. L'iscrizione delle proposte di deliberazione nell'ordine del giorno compete al Presidente della Provincia, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

8. Qualora il Presidente o un assessore propone emendamenti su una deliberazione, sul testo emendato va espresso dal segretario generale, per la parte di sua competenza, il proprio parere.

9. La Giunta Provinciale, nel caso in cui il capitolo di spesa pertinente non sia sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria integrativa a seguito degli emendamenti, autorizza il prelevamento dal fondo di riserva.

10. Tale proposta va sottoscritta, con le modifiche apportate dalla Giunta, dal Presidente e dal Segretario G. che è tenuto a conservarlo quale originale presso la segreteria.

11. La deliberazione, una volta collazionata della documentazione espressamente richiamata, va pubblicata in copia dal messo provinciale all'Albo pretorio per la durata di giorni quindici per eventuali opposizioni.

12. La deliberazione diventa esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

13. La deliberazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta provinciale con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Di tale voto è fatta menzione nel provvedimento di approvazione che va, comunque, pubblicato all'albo pretorio.

ART.15

Rimborso spese e indennità di missione

1. Ai componenti della Giunta, nella qualità di amministratori, che in ragione del loro mandato si rechino fuori del territorio del Comune di Cosenza, sede della Provincia di Cosenza, previa autorizzazione del Presidente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché, la indennità di missione alle condizioni dell'art.1, comma 1, e dell'art.3, commi 1 e 2, della legge 18.12.1973,n°836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della Tabella A allegata alla medesima Legge e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Al Presidente e agli Assessori che risiedono fuori dal Comune di Cosenza spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per le funzioni proprie o delegate.

4. La indennità di missione, effettuata in qualsiasi ambito territoriale, può essere sostituita dal rimborso delle spese effettivamente sostenute, su richiesta dell'interessato, nel caso in cui l'amministratore abbia consumato almeno un pasto e pernottato in albergo.

5. Nel caso in cui viene utilizzato il mezzo proprio, espressamente autorizzato, il rimborso delle spese di viaggio è commisurato alla tariffa chilometrica stabilita semestralmente dall'ACI e in vigore, relativa alla specifica auto usata per la missione.

6. Al Presidente e agli Assessori, che siano residenti fuori dal territorio del comune di Cosenza, ove ha sede la Provincia, oltre dieci chilometri e che si trattengano presso le sedi dell'Ente oltre

le sei ore, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, al fine di evitare dispendio di risorse umane, economiche e finanziarie. In tal caso la liquidazione, a cura degli uffici, è effettuata sulla base della documentazione di rito presentata dall'amministratore.

ART.16

Rimborso spese per partecipazione alle Associazioni rappresentative degli Enti Locali

1. Al Presidente della Giunta ed agli Assessori, quest'ultimi espressamente autorizzati, per la partecipazione alle attività delle Associazioni internazionali, nazionali, regionali, tra Enti Locali, spetta il rimborso delle spese ai sensi del precedente art.14.
2. La Giunta Provinciale determina ogni anno, con proprio provvedimento, il fondo di dotazione del Presidente e degli Assessori per le spese di partecipazione alle attività delle suddette Associazioni.

ART.17

Rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt.13 e 14 del presente Regolamento, per il Presidente e per gli Assessori, quest'ultimi previa autorizzazione del Presidente, per la partecipazione ai convegni o ai congressi è assunto apposito impegno di spesa.

ART.18

Missioni all'estero

1. Le missioni all'estero sono disposte previa deliberazione di indirizzo della Giunta e autorizzazione del Presidente della Provincia, fermo rimanendo quanto previsto dagli artt.13 e 14 del presente regolamento

ART.19

Rappresentanza

1. La funzione di rappresentanza dell'Ente è esercitata dal Presidente della Provincia; tale funzione è esercitata dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
2. Il Presidente con proprio provvedimento può delegare, di volta in volta, le funzioni di rappresentanza ad uno o più assessori o ad una delegazione.
3. In relazione all'importanza dell'avvenimento il Presidente avrà ; cura di garantire una partecipazione dei Consiglieri provinciali.
4. Delle delegazioni possono essere chiamati a far parte anche funzionari dell'Ente, espressamente autorizzati dal Presidente, tenuto conto delle specifiche competenze.

ART.20

Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e ai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane e straniere, di incontri, convegni,

congressi, manifestazioni, cerimonie e ricorrenze organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri in cui la Provincia risulti coinvolta direttamente.

2. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente della Provincia o da chi esercita le funzioni di rappresentanza e vengono imputate sui fondi appositamente previsti nel PEG e gestiti dal Capo di Gabinetto, anche attraverso il servizio economato.

ART.21

Spese di funzionamento

1. La Giunta Provinciale stabilisce annualmente, in sede di definizione del PEG, i fondi da destinare alle spese per il suo funzionamento e ne attribuisce la gestione ad un responsabile.

ART.22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento allo Statuto dell'Ente e alla legge.